



***Progetto R.O.C.C.O.
(Riabilitare, Occupare, Curare, Condividere gli Ostacoli)***

***Vademecum informativo rivolto ai familiari delle
persone decedute in occasione di incidenti sul lavoro***



Prefettura di Firenze
Ufficio del Rappresentante dello Stato e
della Conferenza Permanente

ANCE Toscana
ANMIL – Onlus Firenze
Azienda Sanitaria n. 10 Firenze
Azienda Sanitaria n. 11 Empoli
CGIL Firenze
CISL Firenze
CNA Firenze
Confindustria Firenze
Direzione Provinciale del Lavoro Firenze
Imprese Confartigianato Firenze
INAIL Direzione provinciale Firenze
Città Metropolitana di Firenze
UIL Toscana e Firenze
Unione Agricoltori Firenze

SEZIONE I – Assistenza economica.....	7
Prestazioni INAIL.....	7
Informazioni generali.....	7
 Per saperne di più.....	8
Scheda 1.1. Rendita ai superstiti.....	9
Scheda 1.2. Assegno funerario.....	11
Scheda 1.3. Rendita ai superstiti per infortuni in ambito domestico.....	12
Scheda 1.4. Speciale assegno continuativo mensile corrisposto dall'INAIL.....	13
Prestazioni Regione Toscana.....	15
Informazioni generali.....	15
 Per saperne di più.....	15
Scheda 1.5. Contributo una tantum.....	16
Prestazioni Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 18	
Informazioni generali.....	18
Scheda 1.6. Fondo sostegno vittime di gravi infortuni sul lavoro.....	19
Prestazioni ANMIL.....	21
Informazioni generali.....	21
 Per saperne di più.....	21
SEZIONE II – Inserimento lavorativo.....	22
Prestazioni dei Centri per l'impiego.....	22
Informazioni generali.....	22
 Per saperne di più.....	22
Scheda 2.1. Collocamento obbligatorio - per familiari superstiti di persone decedute per incidenti sul lavoro accaduti prima del 1° gennaio 2008.....	23
Scheda 2.2. Collocamento obbligatorio - per familiari superstiti di persone decedute per incidenti sul lavoro accaduti dopo il 1° gennaio 2008.....	25
ALLEGATI:.....	27
Allegato A: Indirizzi sedi Inail.....	27
Allegato B: Indirizzi sedi ASL.....	27
Allegato C: Indirizzi sedi Amnil.....	27
Allegato D: Indirizzi Centri per l'Impiego.....	27
Allegato E: Indirizzi sedi Patronati.....	27

SEZIONE I – Assistenza economica

Prestazioni INAIL

Informazioni generali

L'**Inail** (sigla che significa Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro) è un ente pubblico che tutela i lavoratori contro i danni fisici ed economici che derivano dal fatto di avere avuto un infortunio causato dall'attività lavorativa o da avere contratto una malattia professionale.

L'**Iipsema** (sigla che significa Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) era un Ente pubblico che tutelava i lavoratori marittimi. Con D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, **tale ente è stato soppresso e incorporato nell'INAIL- Settore navigazione**. Per tutte le informazioni relative ai lavoratori del settore navigazione, precedenti al 2010, si rimanda al sito www.ipsema.gov.it

L'**Inail** assicura tutte le persone che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati:

- ⊙ qualunque sia il settore lavorativo in cui operano;
- ⊙ alle dipendenze di chiunque, persone fisiche o giuridiche, privati od enti pubblici;
- ⊙ in qualunque luogo operi un'azienda italiana (sia in Italia che all'estero).

L'**Inail** assicura anche:

- ⊙ gli artigiani;
- ⊙ i coltivatori diretti;
- ⊙ i coltivatori parasubordinati (coloni, mezzadri).

IMPORTANTE: nell'ambito delle prestazioni erogate dall'**Inail** vale il principio della automaticità delle prestazioni. Significa che si può usufruire delle prestazioni **Inail** anche se il datore di lavoro non aveva assicurato il lavoratore.



Per saperne di più.....

Nelle pagine successive sono riportate, distinte per schede, tutte le prestazioni economiche erogate dall'Inail.

Per ogni informazione ulteriore fare sempre riferimento, comunque, agli indirizzi indicati [nell'ALLEGATO A](#) (sedi ed indirizzi INAIL) e [nell'ALLEGATO E](#) (sedi ed indirizzi PATRONATI).

Scheda 1.1. Rendita ai superstiti

⊙ Natura della prestazione

Si tratta di una rendita economica; tale rendita non è soggetta a tassazione IRPEF.

⊙ Condizioni per avere diritto alla prestazione

La morte del lavoratore causata dall'infortunio o dalla malattia professionale.

⊙ Chi ha diritto alla prestazione

Gli aventi diritto sono:

- il coniuge;
- i figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi.

In mancanza di coniuge e figli, gli aventi diritto sono:

- i genitori naturali o adottivi, oppure in mancanza di questi:
- i fratelli o le sorelle.

⊙ Requisiti per avere diritto alla prestazione

- Il coniuge non deve dimostrare alcun requisito;
- I figli:
 - fino al 18° anno di età non devono dimostrare alcun requisito;
 - fino al 21° anno di età devono dimostrare di frequentare una scuola media superiore, di vivere a carico del nucleo familiare e di non avere un lavoro retribuito;
 - fino al 26° anno di età devono dimostrare di frequentare un normale corso di laurea (non fuori corso), di vivere a carico del nucleo familiare e di non avere un lavoro retribuito;
 - hanno diritto di ricevere la rendita anche i figli maggiorenni dichiarati inabili al lavoro.

In mancanza di coniuge e figli:

- i genitori: devono dimostrare di essere stati a carico della persona deceduta;
- i fratelli e le sorelle devono dimostrare di essere stati conviventi con la persona deceduta e a carico della stessa.

⊙ Decorrenza della rendita

Dal giorno successivo alla morte del lavoratore.

⊙ Durata della rendita

La rendita verrà corrisposta:

al coniuge: fino alla morte o fino ad un nuovo matrimonio;

ai figli:

- fino al 18° anno di età a tutti i figli;
- fino al 21° anno di età ai figli studenti di scuola media superiore o professionale;
- fino al 26° anno di età, ma non oltre, ai figli studenti universitari

- ai figli maggiorenni inabili al lavoro, sarà riconosciuta la rendita fino a che dura l'inabilità al lavoro.

In mancanza di coniuge e figli, la rendita sarà riconosciuta:
ai genitori naturali o adottivi : fino alla morte;
ai fratelli ed alle sorelle: con gli stessi termini validi per i figli.

©

Come si ottiene la rendita

In caso di infortunio mortale provvede direttamente l'Inail sulla base della denuncia che deve fare il datore di lavoro.

IMPORTANTE: nel caso in cui il datore di lavoro non presenti la denuncia, provvede direttamente l'Inail. La richiesta deve essere effettuata direttamente dai familiari del lavoratore deceduto, che dovranno produrre la documentazione sanitaria dalla quale sia possibile rilevare la causa della morte.

La richiesta va presentata presso la sede Inail dove hanno la residenza i familiari della persona deceduta e non dove è avvenuto l'incidente sul lavoro. Nel caso di lavoratori marittimi la richiesta va sempre presentata dai familiari della vittima alla sede compartimentale competente per il porto presso cui era iscritta la nave sulla quale era imbarcato il lavoratore deceduto.

Per i familiari delle vittime di incidente sul lavoro residenti in provincia di Firenze, quindi, occorrerà rivolgersi agli Uffici dell'Inail indicati alla voce "*per saperne di più...*"

[\(v. ALLEGATO A\)](#)

Scheda 1.2. Assegno funerario

©

Natura della prestazione

Si tratta di una prestazione di natura economica, erogata per aiutare a sostenere le spese funerarie.

©

Chi ha diritto all'assegno

Hanno diritto a ricevere l'assegno, i familiari o chiunque altro possa dimostrare di avere sostenuto le spese funerarie per il lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

©

Importo dell'assegno

Indicativamente per il 2014, l'importo è di Euro 2132,45 ma occorre sapere che viene rivalutato ogni anno sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. L'assegno **non** è soggetto a tassazione IRPEF.

Scheda 1.3. Rendita ai superstiti per infortuni in ambito domestico

⊙ Natura della prestazione

Si tratta di una prestazione di natura economica. La rendita non è soggetta a tassazione IRPEF.

⊙ Condizioni per aver diritto alla prestazione

La morte del lavoratore causata dall'infortunio in ambito domestico. In questo caso però non vale il principio dell'automaticità delle prestazioni. Per gli infortuni domestici occorre il pagamento del premio assicurativo o la domanda di iscrizione nel caso in cui il pagamento sia a carico dello Stato; inoltre la rendita sarà erogata solo per gli incidenti occorsi dopo il 17 maggio 2006.

⊙ Chi ha diritto alla prestazione

Hanno diritto alla prestazione le stesse persone ed alle stesse condizioni indicate alla scheda 1.1.

⊙ Importo della rendita

La rendita è calcolata sulla base della retribuzione convenzionale del settore industriale stabilita annualmente.

IMPORTANTE: Anche ai familiari superstiti di persone che hanno avuto infortuni in ambito domestico ed erano in regola con il pagamento del premio assicurativo, spetta l'assegno funerario, con le stesse modalità indicate nella scheda 1.2. Anche in questo caso, l'assegno funerario sarà erogato per gli incidenti occorsi dopo il 17 maggio 2006.

Scheda 1.4. Speciale assegno continuativo mensile corrisposto dall'INAIL

⊙

Natura della prestazione

Si tratta di una prestazione di natura economica rivolta al sostegno dei superstiti di persone che, in vita, **ricevevano una rendita erogata dall'INAIL, per infortunio o malattia professionale**. L'assegno non è soggetto a tassazione IRPEF.

⊙

Condizioni per avere diritto alla prestazione

Si tratta di un assegno che viene erogato ai superstiti di persone decedute per cause indipendenti da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale **ma che, in vita, erano titolari di una rendita erogata dall'Inail a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale**.

In questo caso, al titolare della rendita doveva essere stato riconosciuto un grado di inabilità permanente non inferiore al 65%, se l'infortunio era precedente al 1° gennaio 2007, oppure doveva essere riconosciuta una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado non inferiore al 48%, se l'infortunio era successivo al 1° gennaio 2007.

⊙

Chi ha diritto alla prestazione

Hanno diritto all'erogazione dell'assegno, il coniuge ed i figli della persona deceduta, a condizione che gli stessi non percepiscano rendite, prestazioni economiche o previdenziali o che non abbiano altri redditi (escluso il reddito che deriva dalla casa di abitazione) di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale. Nel caso i familiari percepiscano dei redditi inferiori a quello che sarebbe l'importo dell'assegno speciale, l'Inail corrisponde la differenza tra l'importo dei redditi e quello dell'assegno speciale.

⊙

Come si calcola l'assegno

L'importo dell'assegno speciale viene calcolato, con le percentuali sotto indicate, sulla base dell'importo della rendita diretta che percepiva, in vita, l'assicurato:

- 50% per il coniuge, fino alla morte o ad un nuovo matrimonio;

- 20% a ciascun figlio secondo le seguenti condizioni:

fino al 18° anno di età nessun requisito;

fino al 21° anno di età ove frequenti una scuola media superiore, viva a carico del nucleo familiare e non abbia un lavoro retribuito;

fino al 26° anno di età e non oltre, ove frequenti un corso di laurea (non fuori corso), viva a carico del nucleo familiare e non abbia un lavoro retribuito;

- 40% per ciascun figlio, nel caso questi sia orfano di entrambi i genitori;

- 50% per ciascun figlio maggiorenne, inabile al lavoro, finché dura l'inabilità.

IMPORTANTE: La somma globale degli assegni che spettano ai superstiti non può superare l'importo della rendita che veniva erogata all'assicurato. In caso contrario gli assegni vengono adeguati in maniera proporzionale.

L'assegno viene rivalutato ogni anno, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'Economia ed il Ministero della Salute.

©

Come si ottiene l'assegno

I familiari dell'assicurato deceduto che era titolare della rendita, possono presentare richiesta all'Inail, entro 180 giorni dalla data del decesso dell'assicurato.

© Differenze fra assegno continuativo mensile e rendita ai superstiti

Rispetto alla rendita ai familiari superstiti, nel caso di erogazione dell'assegno speciale:

- Le quote che spettano ai superstiti sono calcolate sull'importo della rendita e non sulla retribuzione della persona deceduta;
- Tra i superstiti non sono considerati i genitori, fratelli o le sorelle;
- Se i superstiti sono figli inabili al lavoro, l'assegno è pari al 50% della rendita diretta percepita, in vita, dal titolare;
- La liquidazione per l'assegno speciale ai superstiti è di 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Prestazioni Regione Toscana

Informazioni generali

La Toscana con legge regionale n. 57 del 27 ottobre 2008, ha istituito il “Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro”. Finalità della legge è assicurare **un contributo economico alle famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro avvenuti nel territorio della regione, qualunque sia la loro residenza**. Le modalità per la richiesta e l'erogazione del contributo sono contenute nel regolamento di attuazione n. 5/R del 19 febbraio 2009. La domanda va presentata alla sede della ASL dove è avvenuto il fatto. Ulteriori modifiche sono state apportate dalla Legge regionale n. 14/2009. Per informazioni e modulistica: www.regione.toscana.it/cittadini/sicurezza/sul-lavoro “Contributo per i familiari delle vittime del lavoro”



Per saperne di più.....

Nelle pagine successive è riportata la scheda relativa alle prestazioni economiche erogate dalla Regione Toscana. Per ogni informazione ulteriore fare sempre riferimento, comunque, agli indirizzi indicati [nell'ALLEGATO B](#) (sedi Aziende Sanitarie Locali) e [nell'ALLEGATO E](#) (sedi ed indirizzi PATRONATI).

Scheda 1.5. Contributo una tantum

⊙ Natura della prestazione

Si tratta di un contributo economico corrisposto una sola volta.

⊙ Condizioni per avere diritto alla prestazione

L'incidente mortale sul lavoro avvenuto, successivamente al 1° gennaio 2008, nel territorio della regione Toscana. Non ha, quindi, importanza la residenza dei familiari superstiti, ma soltanto che il fatto sia avvenuto in Toscana.

⊙ Chi ha diritto alla prestazione

Gli aventi diritto sono:

- il coniuge,
- i figli (sia i figli legittimi che quelli naturali, adottivi e affiliati).

Nel caso in cui non esistano né il coniuge né i figli possono richiedere il contributo:

- i genitori;
- fratelli e le sorelle (questi hanno diritto al contributo nel caso non ci sia la presenza dei genitori).

IMPORTANTE: in assenza di coniuge è equiparato al coniuge stesso il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio. In questo caso, il convivente deve attestare l'esistenza del rapporto di convivenza con una apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Attenzione, quando si parla di rapporto di convivenza, in assenza di coniuge, si intende che non ci devono essere matrimoni precedenti ancora validi dal punto di vista giuridico. Cioè se la persona deceduta conviveva e non era mai stata sposata oppure era divorziata, il convivente può chiedere il contributo. Se la persona deceduta conviveva, ma era separato da un precedente coniuge ma non era divorziato, il convivente non può chiedere il contributo.

⊙ L'importo della prestazione

- Coniuge, o in assenza convivente, senza figli: € 20.000
- Coniuge, o in assenza convivente, con un figlio: € 22.000
- Coniuge, o in assenza convivente, con due figli: € 23.500
- Coniuge, o in assenza convivente, con tre o più figli: € 25.000
- Un figlio, in assenza di coniuge o convivente: € 22.000
- Due figli, in assenza di coniuge o convivente: € 23.500
- Tre o più figli, in assenza di coniuge o convivente: € 25.000
- Gli altri beneficiari, in assenza di coniuge o convivente o figli: € 20.000

Il contributo va richiesto riempiendo lo schema di domanda(che si allega in fac-simile all'allegato "*MODULISTICA*"), e inviando la domanda stessa con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Azienda Sanitaria Locale della Toscana del luogo dove è accaduto l'incidente mortale, entro 180 giorni dalla data del decesso. Gli indirizzi delle Aziende Sanitarie Locali e la loro suddivisione territoriale sono indicati nella sezione "*per saperne di più.....*".
[\(VEDI ALLEGATO B\)](#)

Prestazioni Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Informazioni generali

Il decreto 19 novembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/02/2009, prevede una prestazione economica una tantum a sostegno di tutte le famiglie dei lavoratori deceduti a causa di un infortunio sul lavoro.

Tale prestazione è erogata anche ai superstiti dei lavoratori non coperti dalla assicurazione obbligatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65.

Il Testo Unico “Sicurezza” d.lgs. n. 81 del 2008, ha attribuito i compiti per l'erogazione delle prestazioni economiche del Fondo, all'Inail ed all'Ipsema (oggi Inail- Settore navigazione), ciascuno per i propri ambiti di competenza. Ha inoltre stabilito che i benefici economici previsti dal Fondo siano erogati per gli infortuni mortali verificatisi a partire dal 1° gennaio 2007.

IMPORTANTE: I contributi economici che vengono erogati dal Fondo del Ministero del Lavoro, sono rivolti, soltanto ai familiari delle vittime di incidente sul lavoro; pertanto sono escluse le malattie professionali.

Per ogni ulteriore informazione occorre fare riferimento alla sede territoriale dell'Inail, individuata sulla base del domicilio del lavoratore deceduto.

Scheda 1.6. Fondo sostegno vittime di gravi infortuni sul lavoro.



Natura della prestazione

Si tratta di un contributo economico. Non è soggetto a tassazione IRPEF. E' prevista la possibilità di richiedere due tipi distinti di benefici: una prestazione *una tantum*, il cui importo è determinato in base al numero di persone che compongono il nucleo familiare ed una anticipazione della rendita ai superstiti (erogata dall'Inail) che può essere corrisposta insieme al contributo *una tantum*.



Condizioni per avere diritto alla prestazione

Il Fondo è rivolto ai familiari delle vittime di infortunio sul lavoro (ma non ai familiari superstiti di persone decedute per malattia professionale); il contributo può essere erogato ai familiari di tutti i lavoratori, sia quelli assicurati convenzionalmente, sia quelli non soggetti all'obbligo assicurativo. L'anticipazione della rendita, invece, potrà essere richiesta soltanto dai familiari di quei lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo. Altra condizione fondamentale è che l'infortunio mortale sia accaduto dopo il 1° gennaio 2007.



Chi ha diritto di richiedere il contributo

Gli aventi diritto sono:

- il coniuge;
- i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al diciottesimo anno di età; i figli fino a 21 anni – se studenti di scuola media superiore o professionale - a carico e senza un lavoro retribuito; i figli fino a 26 anni di età se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli maggiorenni inabili al lavoro.

In mancanza di coniuge e figli sono:

- i genitori naturali o adottivi, se erano a carico del lavoratore deceduto;
- i fratelli e le sorelle, se conviventi ed a carico del lavoratore deceduto.



Come si calcola il contributo

L'importo, calcolato in base al numero dei componenti del nucleo superstite, è fissato ogni anno tenendo conto delle risorse disponibili del Fondo e dell'andamento del fenomeno infortunistico. L'importo fissato per il nucleo viene suddiviso in parti uguali tra gli aventi diritto.



Come si ottiene il contributo

Per ottenere il contributo *una tantum*, i familiari devono presentare o inoltrare con una raccomandata con ricevuta di ritorno una specifica domanda (il fac-simile della domanda è reperibile nell'allegato "MODULISTICA").

La domanda deve:

- essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari, a nome anche degli altri;
- contenere l'indicazione di tutti i superstiti che hanno diritto e gli estremi per il pagamento;
- includere la delega (di cui si allega il fac-simile), quando sono presenti più superstiti maggiorenni o quando sono presenti più superstiti minorenni che appartengono a nuclei familiari diversi.

La domanda deve essere presentata alla sede dell'Inail competente per territorio sulla base del domicilio del lavoratore deceduto; per i familiari superstiti di lavoratori marittimi la domanda va inviata alla sede compartimentale dell'INAIL- Settore navigazione, competente in base al compartimento di registrazione della nave su cui era imbarcato il marittimo.



Termini per la presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore. Per gli incidenti che si sono verificati prima della pubblicazione del decreto, e per i quali non è stata ancora presentata la domanda, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del decreto.

I termini indicati, tuttavia, non sono perentori; quindi anche se le domande sono presentate oltre i termini previsti non è precluso il diritto di ottenere il contributo economico, sempre che esistano i requisiti richiesti.



Accertamento sommario e ispezione congiunta

L'erogazione del contributo *una tantum* e dell'anticipo della rendita ai superstiti è subordinata all'esito di un accertamento sommario; tale accertamento è previsto per accertare che l'incidente sia riconducibile effettivamente ad una situazione di lavoro e viene effettuato con una apposita ispezione congiunta svolta dal Servizio Ispettivo dell'Inail e dalle Direzioni Territoriali del Lavoro- Servizi ispezione del lavoro.

In occasione dell'accertamento sommario, gli ispettori verificheranno anche la composizione del nucleo dei superstiti.



Contenzioso

In caso di risposta negativa alla domanda di erogazione della prestazione *una tantum* è possibile fare un ricorso al giudice ordinario. L'eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell'Inail.

Prestazioni ANMIL

Informazioni generali

All'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL), che è diffusa su tutto il territorio nazionale, è affidata la tutela e la rappresentanza di coloro che sono rimasti vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani.

L'Associazione assiste e tutela la categoria da 70 anni: promuovendo iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo, offrendo numerosi servizi di sostegno personalizzati in campo previdenziale ed assistenziale.

Inoltre è impegnata a sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza.

I suoi progetti hanno avuto spesso l'appoggio di partner autorevoli come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero delle Pari Opportunità e dell'INAIL.

Oltre ad assolvere alla sua funzione primaria di tutela e rappresentanza della categoria, l'ANMIL offre una serie di servizi personalizzati e gratuiti per i Soci, tra cui:

- consulenza medico-legale sui postumi dell'infortunio;
- consulenza legale generica e specialistica;
- patrocinio per questioni connesse al collocamento al lavoro;
- istruzione di pratiche in materia infortunistica, previdenziale ed assistenziale;
- rapporti con gli enti locali per l'erogazione di prestazioni legate all'invalidità;
- convenzioni con aziende per l'acquisto di beni e servizi a prezzi agevolati;
- numero verde unico gratuito 800.180.943.



Per saperne di più.....

Nelle pagine successive sono riportati la sede e gli indirizzi dell'ANMIL Regionale e delle varie sedi territoriali nelle varie sedi [ALLEGATO E](#) (sedi ed indirizzi PATRONATI).

SEZIONE II – Inserimento lavorativo

Prestazioni dei Centri per l'impiego

Informazioni generali

La legge n.68/1999, all'art. 18 comma 2, prevede che a favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale.

L'art 3, comma 123, della legge n. 244 del 24/12/2007 “legge finanziaria”, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha esteso i benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407 agli orfani o, in alternativa, ai vedovi di deceduti per fatto di lavoro o per l'aggravarsi delle mutilazioni o infermità da infortunio sul lavoro, consistente nel diritto al collocamento obbligatorio (l. n.68/1999) con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Gli elenchi della legge n.68/1999, presso i quali è necessario iscriversi per poter beneficiare del diritto all'assunzione obbligatoria, sono provinciali.



Per saperne di più.....

Per ogni informazione ulteriore fare sempre riferimento, comunque, agli indirizzi indicati [nell'ALLEGATO D](#) (Sedi ed indirizzi Centri per l'impiego territoriali), e [nell'ALLEGATO E](#) (Sedi ed indirizzi Patronati)

Scheda 2.1. Collocamento obbligatorio - per familiari superstiti di persone decedute per incidenti sul lavoro accaduti prima del 1° gennaio 2008

⊙	Natura della prestazione
	Si tratta del diritto al collocamento obbligatorio previsto dalla legge n. 68 del 1999
⊙	Condizioni per avere diritto alla prestazione
	➤ Il decesso del lavoratore per fatto di lavoro o per l'aggravarsi delle mutilazioni o infermità da esso derivate, precedente al 1° gennaio 2008.
⊙	Chi ha diritto alla prestazione
	Gli aventi diritto sono: ➤ gli orfani ed il coniuge superstite in caso di decesso precedente al 1° gennaio 2008.
⊙	Requisiti per avere diritto alla prestazione
	➤ essere in stato di disoccupazione; ➤ essere immediatamente disponibili all'attività lavorativa.
⊙	Come si ottiene la prestazione
	Occorre iscriversi negli elenchi di cui alla legge n.68 del 1999. L'iscrizione è effettuata presso il Centro per l'Impiego dove la persona ha il proprio domicilio. Possono iscriversi i soggetti indicati in precedenza; in particolare gli orfani possono iscriversi se: ➤ ancora minorenni al momento della morte del genitore; ➤ di età non superiore a 21 anni, qualora studenti di scuola media superiore e fiscalmente a carico del nucleo familiare; ➤ di età non superiore a 26 anni, qualora studenti universitari e fiscalmente a carico del nucleo familiare.
⊙	Documentazione da presentare
	Per iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio i documenti da presentare sono: ➤ dichiarazione dello stato di disoccupazione; ➤ certificazione dell'Inail che attesta che il coniuge/genitore è deceduto per infortunio di lavoro accaduto prima del 01/01/2008; ➤ autocertificazione dello stato di famiglia; ➤ dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e/o eventuali vincoli (d.lgs. n.181/2000);

➤ eventuale dichiarazione dei redditi, escluse le rendite a carattere risarcitorio, e del carico familiare (ai fini della determinazione del punteggio).

©

Durata della prestazione

La durata della prestazione del collocamento obbligatorio è illimitata per i figli, mentre per il coniuge superstite sussiste fino ad un, eventuale, nuovo matrimonio.

Scheda 2.2. Collocamento obbligatorio - per familiari superstiti di persone decedute per incidenti sul lavoro accaduti dopo il 1° gennaio 2008

⊙

Natura della prestazione

Questo tipo di prestazione è stata prevista dalla legge finanziaria del 2007 (art. 3, comma 123, della legge 244/2007) che estende anche ai familiari superstiti delle persone decedute per incidenti sul lavoro, successivi al 1° gennaio 2008, i benefici di cui alla legge n.407/1998.

Fra tali benefici figura, appunto, quello del collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli posseduti.

Le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale dei ministeri fino all'ottavo livello. Per i livelli dal sesto all'ottavo, da effettuarsi previo espletamento di una prova di idoneità, non potranno superare l'aliquota del 10% del numero di vacanze nell'organico.

⊙

Condizioni per avere diritto alla prestazione

Il decesso del lavoratore per incidente sul lavoro, o per l'aggravarsi delle infermità derivate da incidente sul lavoro, non precedente al 1° gennaio 2008.

⊙

Chi ha diritto alla prestazione

Gli aventi diritto sono gli orfani o, in alternativa, i vedovi.

⊙

Requisiti per aver diritto alla prestazione

L'unico requisito richiesto è quello che l'incidente sul lavoro, causa del decesso, sia avvenuto non prima del 1° gennaio 2008.

⊙

Come si ottiene la prestazione

L'iscrizione a questa forma di collocamento obbligatorio è effettuata presso il Centro per l'Impiego dove la persona ha il proprio domicilio.

Possono iscriversi i soggetti indicati in precedenza.

Gi orfani possono iscriversi se:

- ancora minorenni al momento della morte del genitore;
- di età non superiore a 21 anni, qualora studenti di scuola media superiore;
- di età non superiore a 26 anni, qualora studenti universitari.

Il coniuge non deve dimostrare alcun requisito.



Documentazione da presentare

Per iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio i documenti da presentare sono:

- certificazione dell'Inail che attesta che il coniuge/genitore è deceduto per infortunio di lavoro accaduto non prima del 01/01/2008;
- autocertificazione dello stato di famiglia;
- dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e/o eventuali vincoli (d. lgs. n.181/2000).
- eventuale dichiarazione dei redditi,(escluse le rendite a carattere risarcitorio) e del carico familiare (ai fini della determinazione del punteggio).



Durata della prestazione

La durata della prestazione del collocamento obbligatorio è illimitata per i figli, mentre per il coniuge superstite sussiste fino ad un, eventuale, nuovo matrimonio.

ALLEGATI:

Allegato A: Indirizzi sedi Inail

[Allegato B: Indirizzi sedi ASL](#)

[Allegato C: Indirizzi sedi Amnil](#)

[Allegato D: Indirizzi Centri per l'Impiego](#)

[Allegato E: Indirizzi sedi Patronati](#)

Allegato: Modulistica